

3572/12



A. v.
Gaudino

CPON

RIP.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI POZZUOLI
dott. FABIO FRONZA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. [redacted] 2010 R.G.

TRA

[redacted] nata in [redacted] il [redacted] e quivi residente alla Via [redacted]
C.F. [redacted] elettivamente domiciliata in Napoli-Barra alla Via Aviglione 74
presso lo studio dell'Avv. Andrea Gaudino, che la rappresenta e difende in virtù di procura a
margine dell'atto di citazione; **ATTRICE**

CONTRO

Telecom Italia Spa in persona del l.r.p.t., avente sede in Milano alla Piazza degli Affari 2 -
P.Iva 00488410010, elettivamente domiciliata in Napoli alla [redacted] presso lo
studio dell'Avv. [redacted] che la rappresenta e difende come in atti. **CONVENUTA**

Oggetto=Inadempimento contrattuale - Valore nel limite degli € 5.000,00.

Conclusioni=Come da verbale di causa e comparse depositate: l'attrice per la dichiarazione di
responsabilità della Telecom Spa con conseguente condanna della stessa al pagamento della
somma di € 5.000,00 (di cui € 4.911,54 per indennizzo da ritardato trasloco così come CDS
Telecom (€ 15,02 * 327 giorni di ritardo), nonché € 88,46 quali tutti i danni patiti) e, comunque nella
competenza massima del giudice adito, con attribuzione di spese; la convenuta per il rigetto
della domanda, in via preliminare per l'incompetenza territoriale del giudice adito essendo
competente quello di Milano *nonché*, nel merito, per il rigetto della domanda in quanto
inammissibile, improcedibile ed improponibile, con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in riassunzione notificato il 16.09.2009 l'attrice chiamava in giudizio
innanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Pozzuoli per l'udienza del 26.03.2010 la convenuta
Telecom Italia Spa onde fosse condannata al pagamento in suo favore della somma di €
5.000,00 per inadempimento contrattuale. Assumeva la istante che la convenuta, nonostante la
richiesta di trasferimento della propria utenza telefonica (n. 081/8768755), dalla precedente
abitazione alla nuova, datasse 20.01.2008 *nonché* i successivi e numerosi solleciti, la stessa
veniva effettivamente attivata solo a far data dal 23.12.2008. Tale comportamento è risultato in
netto contrasto con una precedente comunicazione pervenuta dalla Telecom Italia Spa, con la
quale la si avvertiva che il trasferimento sarebbe stato effettuato in data 29.02.2008. Tale
comportamento omissivo comporta l'applicabilità della sanzione prevista dall'art. 26 della Carta



Servizi, pari al 50% del canone per ogni giorno di ritardo. Alla prima udienza, differita d'ufficio al 08.06.2010, si costituiva la convenuta Telecom Italia spa impugnando la domanda nelle pregiudiziali e nel merito ed eccependo, preliminarmente, l'incompetenza per territorio del Giudice adito, per essere competente l'Ufficio del Giudice di Pace di Milano. Eccepiva, inoltre, l'improponibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall'art. 1/c.11 della L. 249/97. Nel merito richiedeva il rigetto della domanda perché infondata. Non essendo riuscita la conciliazione della vertenza, ammessa ed espletata la prova testimoniale con la escussione di un unico teste per la istante, la causa veniva rinviata per le conclusioni. Precisate queste come in epigrafe, la causa veniva tratta a sentenza all'udienza del 05.11.2010, previa discussione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare va rigettata la formulata eccezione di incompetenza territoriale dell'adito Ufficio del Giudice di Pace di Pozzuoli. La questione, infatti, investe certamente i rapporti tra un professionista ed un consumatore come l'istante e, pertanto, non potrà che trovare applicazione il codice del consumo ove è prevista la competenza del foro di residenza o domicilio del consumatore. Superata l'eccezione di incompetenza per territorio, va altresì rilevato che la domanda risulta proponibile ai sensi dell'art. 1/c.11 della L. 249/97 e dell'art. 3 della Deliberazione dell'Autorità per le Garanzie nelle Telecomunicazioni n. 182/02/CONS, poiché dall'attore veniva ritualmente promosso il tentativo obbligatorio di conciliazione della vertenza mediante inoltro della "domanda di avvio della procedura conciliativa" (giusta osservanza dell'art. 12 della Delibera n. 182/02/CONS) con domanda depositata in data 19.06.2009 presso la Camera di Conciliazione della C.C.I.A. di Napoli, in alternativa al CO.RE.COM. presso la Regione Campania atteso che, notoriamente, tale commissione non è ancora operativa. Va osservato, inoltre, che non risulta il mancato possesso da parte della Camera di Conciliazione della C.C.I.A. di Napoli dei requisiti richiesti dalla Commissione 2001/310/CE (si cfr. Sent. Trib.le di Torre Annunziata del 19.05.2006). Né tale rilievo è stato provato dalla convenuta società. La legittimazione delle parti è documentalmente provata e non contestata.

Nel merito la domanda attorea è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione. L'inadempimento della convenuta, prima ancora della prova testimoniale, risulta documentalmente provata essendo in atti sia una prima comunicazione della Telecom con la quale si comunicava la data di attivazione per il 29.02.2008 e sia il modulo di esecuzione del lavoro datato 23.12.2008. Tale comportamento, pertanto, ha violato quanto previsto dall'art. 25 della Carta Servizi contenente l'impegno ad effettuare il cambio entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta. Orbene, a fronte di una richiesta datata 20.01.2008 la linea veniva ripristinata solo a far data dal 23.12.2008, quindi con notevole ritardo. Provato l'inadempimento bisogna quantificare il ritardo ed il conseguente indennizzo spettante alla istante. Dal 31.01.2008 (data della scadenza prevista per i dieci giorni lavorativi) la linea è stata attivata con 273 giorni lavorativi di ritardo, incluso il sabato come previsto dalla carta servizi e non anche la domenica. Applicando l'indennizzo previsto pari al 50% (€ 15,01) del canone per ogni giorno di ritardo, all'istante spetta la somma di € 4.097,73 escluso ogni altro tipo di danno non provato oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo.



Tenuto conto dei criteri di cui all'art. 91 cpc, le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, secondo tariffa forense aggiornata al D.M. 127/04, sul *decisum*.

PER QUESTI MOTIVI

il **Giudice di Pace di Pozzuoli**, dott. Fabio Fronza, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta il 16.09.2009 da [redacted] contro Telecom Italia Spa per il pagamento dell'indennizzo contrattuale previsto ed il risarcimento del danno, *contrariis reiectis*, così provvede:

- **accoglie** la domanda e dichiara l'inadempimento contrattuale della convenuta ;
- **condanna**, per l'effetto, Telecom Italia Spa in persona del l.r.p.t., a pagare in favore di [redacted] la somma di € 4.097,73 *oltre* interessi legali dalla data della domanda al soddisfo *nonché* alla rifusione delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 2.270,00 di cui € 150,00 per spese € 950,00 per diritti ed € 1.170,00 per onorari *oltre* Iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali (12,50%), come per legge sulle competenze, con relativa attribuzione al procuratore antistatario.
- **Si esegua** nonostante gravame.

Così deciso in Pozzuoli (NA) il 18.02.2011.

Il Giudice di Pace
dott. Fabio Fronza

DEPOSITO IN CANCELLERIA
2011 - 07 DEL 2011

0 1 12 019280 623 7

00029581 00001484 00719001
00026778 00001484 00719001
0001-00010 28/01/2013 09:27:09
IDENTIFICATIVO : 01120192806226

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€10,62
DIECI/62

0 1 12 019280 622 6

3